Comune di Castelfiorentino

SETTORE N. 2 - SERVIZI CULTURALI - ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI
UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE N. 621 / 2026

OGGETTO: CONTRIBUTO ORDINARIO 2026 IN FAVORE DI SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA. IMPEGNO DELLA SPESA.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la legge 07 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, all'articolo 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, stabilisce che:
"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.";

Atteso che il Comune di Castelfiorentino, coerentemente con la prescrizione normativa sopra riportata, ha adottato apposito regolamento per la concessione di contributi con la deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 20 gennaio 2020, esecutiva;

Preso atto che, in base a tale regolamento, l'Amministrazione procede annualmente alla pubblicazione di apposito avviso riguardante l'erogazione dei contributi e che, per l'anno 2026, questo è stato adottato con determina n. 45 del 22/01/2026;

Atteso che Società Storica della Valdelsa A.P.S. ha presentato domanda di contributo ordinario 2026, di cui al prot. n. 18.656/2026 conservata in atti presso il Settore II, e che la somma richiesta a sostegno dell'attività è pari a € 500,00;

Dato atto che la programmazione delle attività è allegata al presente atto, sub lettera "A";

Richiamati:

- l’art. 10 del sopra citato regolamento comunale, secondo il quale: “1. L’ammissibilità all’erogazione del beneficio è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento del Servizio competente, il quale dovrà verificare la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati, pena l’esclusione dalla concessione del beneficio”;
- il comma 2 del medesimo articolo che stabilisce i criteri di valutazione della richiesta;

Verificato che la richiesta è conforme a quanto disposto dal Regolamento comunale in materia e dall’Avviso citato;

Dato atto che la valutazione della richiesta del beneficio è stata svolta sulla base dei criteri di cui al citato articolo 10 del Regolamento sulla concessione di contributi:

- valutazione dei contenuti dell’attività o iniziativa proposta;
- grado in cui l’attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà;
- grado di coinvolgimento dei cittadini;
- natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- carattere dell’associazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- originalità e innovatività del progetto;
- coerenza con gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale;

Richiamato l'art. 5 del medesimo regolamento, che elenca i criteri generali da tenere in considerazione nella concessione dei contributi, tra cui l'attinenza con le finalità dello Statuto, l'incidenza del volontariato e la valutazione del piano finanziario a copertura parziale;

Dato atto dell’esito positivo dell’istruttoria, svoltasi con le modalità e secondo i criteri sopra richiamati;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 10, l’ammontare della somma da erogare è stabilito dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, con riferimento al concorso delle spese di altri enti, al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo, alla capacità economica del richiedente e alla congruità con i fondi attribuiti;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 128/2026 con la quale, sulla scorta delle risultanze istruttorie relative alle disponibilità di bilancio, si è provveduto alla quantificazione del contributo ordinario in favore di Società Storica della Valdelsa A.P.S. in € 500,00, come da richiesta prot. n. 18.656/2026, dando mandato alla Responsabile del Servizio di adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti;

Specificato che, ai fini dell’istruttoria, il presente contributo non si configura quale sponsorizzazione attiva per mera promozione dell’immagine dell’Ente, espressamente vietata dal D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, configurandosi invece quale contribuzione per l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, ovvero: contribuzione a soggetto terzo per iniziative, anche culturali, di diretto

sostegno a finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano in via sussidiaria, una modalità alternativa alla realizzazione di fini pubblici rispetto alla diretta erogazione dei servizi da parte dell'Amministrazione;

Preso atto che, giusta la Risoluzione della Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 11/803 del 10 agosto 1990, questo ente è esonerato dall'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal Presidente dell'Associazione:
a) l'ente, come espressamente indicato nello statuto, non ha fini di lucro ed esercita attività rivolte a perseguire finalità di natura sociale;
b) esso, pertanto, non ha la qualifica di impresa e non svolge nemmeno occasionalmente attività commerciale;
c) i contributi verranno utilizzati solo ed esclusivamente per il compimento dei fini istituzionali;

Considerato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);

Dato atto che la Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, è la sottoscritta, dott.ssa Sabrina Gori, Responsabile E.Q. del Settore Servizi Culturali, alla Persona e Affari generali, come da decreto sindacale di nomina n. 79 del 31/12/2024, e che a carico della medesima non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della l. n. 241/1990, e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- la l. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il d. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare gli articoli 107, 109 comma 2, 147-bis, 153 comma 5, 183 e 184;
- il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

Richiamati, da ultimo:

- lo Statuto del Comune di Castelfiorentino, adottato con delibera consiliare n. 01 del 11/01/2001 ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato con delibera consiliare n.

5/2020;

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con delibera della Giunta comunale n. 98 del 16/10/2024;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30/07/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2026-2028, aggiornato con delibera consiliare n. 87 del 30/12/2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, PEG, 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 20/03/2026 di approvazione del P.I.A.O.;

Verificato che la somma di € 500,00, richiesta a titolo di contributo ordinario 2026 da Società Storica della Valdelsa A.P.S. con l'istanza di cui al citato prot. n. 18.656/2026, trova copertura sul capitolo/articolo 151040647/0, INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE, del Bilancio 2026-2028, anno di esercizio 2026;

Ritenuto di provvedere in merito, procedendo all'impegno della spesa di € 500,00 come sopra specificato;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa, qui integralmente richiamato a formare parte sostanziale del presente dispositivo,

1. di impegnare, al capitolo/articolo 151040647/0 del Bilancio 2026-2028, anno di esercizio 2026, la somma di € 500,00 a titolo di contributo ordinario 2026 in favore di Società Storica della Valdelsa A.P.S., con sede legale in Castelfiorentino, Via Tilli n. 41, C.F. e P.IVA 01379390485, come da richiesta prot. n. 18.656/2026;

2. di dare atto che la domanda di cui al punto 1) è conservata agli atti dell'Ufficio Cultura;

3. di procedere alla liquidazione di quanto impegnato con la presente determina, con separato atto successivo;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento comunale per la concessione dei contributi, la Responsabile del Servizio acquisirà il bilancio consuntivo anno 2026;

5. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la sottoscritta, dott.ssa Sabrina Gori;

6. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del d. lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

A) Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile ricorrere nei termini di legge;

B) Il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente il procedimento è esercitabile, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale sull'accesso presso il Servizio: Servizi Culturali e alla Persona. Il regolamento comunale sull'accesso è visionabile sul sito istituzionale dell'Ente link www.comune.castelfiorentino.fi.it, sezione "regolamenti".

ESECUTIVITÀ

Il presente provvedimento amministrativo, in quanto provvedimento implicante impegni di spesa sul Bilancio dell'Ente diventa esecutivo con l'apposizione del visto di "copertura finanziaria" apposto dalla Responsabile dei Servizi Finanziari, in conformità con l'art. 183, comma 7, del D. lgs. 267/2000.

REGOLARITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si precisa altresì che con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende ottemperato l'obbligo di cui all'art 147-bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE

In ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 23 e 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, la concessione dei contributi oggetto del presente atto verrà pubblicata sull'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" sul sito internet del Comune di Castelfiorentino all'indirizzo www.comune.castelfiorentino.fi.it.

Lì, 23/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GORI SABRINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)